



REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI DEL COMUNE DI CORREGGIO

**Versione aggiornata con DELIBERA DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI CORREGGIO
N. 4 DEL 30 GENNAIO 2015**

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione delle aree individuate dalla Giunta Comunale da adibire ad uso ortivo.

Art. 2 – Finalità

L'assegnazione in concessione in uso gratuito dei lotti di terreno da adibire ad uso esclusivamente ortivo ha lo scopo di permettere ai cittadini di impiegare il tempo libero in un'attività ricreativa e di socializzazione senza scopo di lucro, di favorire le possibilità e di valorizzare l'autoproduzione di ortaggi e verdure, erbe aromatiche.

I lotti sono destinati a cittadini residenti nel comune che non svolgono alcuna attività lavorative in quanto pensionati o inabili al lavoro o disoccupati.

Possono essere destinatari di un orto sociale anche cittadini in carico ai servizi sociali su proposta del servizio sociale stesso.

Art. 3 Requisiti per l'assegnazione.

Possono presentare domanda in carta libera i cittadini residenti nel comune di Correggio :

1. Che hanno compiuto 60 anni se uomini e 55 se donne, che non svolgono attività lavorativa;

ovvero che sono titolari di pensione di invalidità con inabilità al lavoro;

ovvero

che sono disoccupati iscritti agli elenchi tenuti dai centri per l'impiego pubblici;

ovvero

che sono in carico ai servizi sociali per situazione di disagio sociale.

2. Che non godono di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né svolgono attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi, ubicati nel Comune di Correggio o nei Comuni ad esso confinanti;

3. I cui componenti del nucleo familiare non siano già assegnatari di un lotto.

Art. 4 – Modalità di assegnazione.

Per la prima assegnazione dei lotti disponibili si provvederà mediante assegnazione tra coloro che presenteranno domanda entro la scadenza dell'avviso pubblico predisposto dal Comune.

In caso di eccedenza di domande, per l'assegnazione si provvederà mediante la formazione di una graduatoria dando precedenza alla maggiore età anagrafica del richiedente.

Dopo la scadenza dell'avviso pubblico le domande pervenute successivamente saranno inserite in graduatoria in ordine cronologico di arrivo. A parità di data di presentazione della domanda, avrà la precedenza in graduatoria il richiedente con la maggiore età anagrafica.

Gli utenti ospiti presso la Comunità Alloggio Comunale "Villa Gilocchi" che ne facciano richiesta, hanno la precedenza rispetto ai richiedenti in graduatoria.

I lotti predisposti per i portatori di handicap di tipo motorio sono riservati a tali soggetti.

Sono riservati a cittadini disoccupati e/o in carico al servizio sociale n. 10 orti.

Presso l'ufficio comunale competente sarà disponibile la graduatoria sempre aggiornata delle domande ammesse.

Art. 5 – Durata della concessione

Il provvedimento di concessione in uso gratuito ha durata quinquennale, rinnovabile di ulteriori cinque anni su espressa richiesta di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza.

Nel caso di assegnazione a soggetti disoccupati e/o in carico al servizio sociale la durata della concessione si riduce a 24 mesi.

E' fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta in qualsiasi momento.

Art. 6 – Norme generali di conduzione dei lotti di terreno.

Gli assegnatari nell'utilizzo e la conduzione degli orti si impegnano a rispettare le norme generali di buon uso.

In particolare è fatto divieto di:

- a) Affidare a terzi il lotto assegnato. In caso di malattia, per un periodo limitato (massimo sei mesi) è consentito l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare. In caso di impedimento definitivo alla coltivazione dell'orto, l'assegnatario o i familiari debbono comunicare immediatamente la rinuncia all'area ortiva ed eventualmente chiederne subentro, qualora un componente del nucleo ne abbia i requisiti.
- b) Vendere i prodotti della coltivazione;

- c) Introdurre bidoni, secchi o altri contenitori di stoccaggio dell'acqua, in quanto si debbono utilizzare esclusivamente i contenitori comuni presenti nell'area ortiva;
- d) Installare tettoie, capanni, recinzioni o altre costruzioni,
- e) Coprire gli ortaggi con materiale plastico. E' ammesso l'uso di teli di tessuto non tessuto con un'altezza dal suolo non superiore a m. 1;
- f) Coltivare piante o installare sostegni superiori ai m. 2.00;
- g) Introdurre nel lotto animali di qualsiasi genere;
- h) Coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasoli, patate, viti, ecc.);
- i) Utilizzare diserbanti chimici, pollina o concimi organici non maturi
- j) Incenerire gli scarti delle coltivazioni
- k) Asportare verdura dagli orti altrui;
- l) Appropriarsi degli attrezzi ad uso comune;

L'Assegnatario deve:

- a) Nelle parti di uso comune, mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio e pulita ed ordinata la casetta degli attrezzi;
- b) Mantenere ordinato e sgombero da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
- c) Utilizzare esclusivamente concimi e fitofarmaci ammessi dalle norme che regolamentano l'agricoltura biologica, I concimi organici e compost dovranno essere interrati subito dopo la distribuzione;
- d) Nel periodo estivo ed in particolare nel periodo di vigenza dell'ordinanza comunale sul risparmio idrico, effettuare esclusivamente innaffiature con impianto a goccia o con innaffiatoio;

Allo scopo di favorire l'aggregazione, la partecipazione e la responsabilizzazione dei conduttori dei lotti il Comune, nell'individuazione delle modalità di gestione dell'area ortiva si ispira ai seguenti principi:

1. Coinvolgimento e partecipazione degli assegnatari alla gestione, al miglioramento e alla manutenzione ordinaria dell'area;
2. Assunzione da parte degli assegnatari degli oneri relativi alle utenze e alle spese di manutenzione ordinaria;

Art. 7– Decesso dell'assegnatario ed eventuale subentro

In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al componente del nucleo familiare che ne faccia domanda e che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari nei trenta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario.

Art. 8 – Revoca della concessione.

La revoca della concessione viene stabilita, con atto scritto e motivato per reiterato mancato rispetto delle seguenti condizioni:

1. Mancata coltivazione del lotto di terreno;
2. Inosservanza delle norme relative alla conduzione e all'assunzione degli oneri di spettanza di cui all'art. 6,
3. Perdita dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 3;

La concessione può essere, altresì, revocata, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, senza che nulla sia dovuto all'assegnatario per gli eventuali frutti pendenti.

Art 9 – Norma transitoria

I criteri di assegnazione del presente regolamento si applicano alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Sono fatte salve le assegnazioni effettuate sulla base del precedente regolamento.